

**POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE –  
POLICY PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE  
DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E  
NELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI COLLEGATI**

**BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.**

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3	RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI.....	5
4	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	6
5	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI .....	8
6	COMPITI DELLA FUNZIONE DI COMPLIANCE .....	8
7	INFORMATIVA AL PERSONALE .....	9
8	MODELLO OPERATIVO DI GRUPPO.....	9
	8.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali.....	9
9	METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	11
10	INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI DI CONFLITTO DI INTERESSI E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI GESTIONE.....	11
	10.1 Misure generali di gestione .....	12
	10.2 Misure specifiche di gestione.....	12
11	REGISTRO DEI CONFLITTI .....	14
12	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO .....	14
13	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CLIENTI .....	14
14	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	14
	14.1 Obiettivi del modello organizzativo .....	14
	14.2 Ruoli e responsabilità .....	14
	14.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse.....	16

## **1 Introduzione**

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (di seguito "BGFML" o la "Società") ha adottato in merito ai conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi e dell'esecuzione di attività, in conformità alla Direttiva 2010/43/UE, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2009/65/CE (c.d. direttiva UCITS IV) del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione.

La Direttiva 2009/65/CE prevede che ogni società di gestione:

- sia strutturata e organizzata in modo tale da ridurre al minimo il rischio che gli interessi degli OICVM o dei clienti siano pregiudicati dai conflitti d'interessi tra la società e i suoi clienti, tra due dei suoi clienti, tra uno dei suoi clienti e un OICVM o tra due OICVM;
- cerchi di evitare i conflitti di interessi e, qualora ciò non sia possibile, provveda a che gli OICVM che gestisce siano trattati in modo equo;
- definisca le misure che è ragionevolmente lecito attendersi dalle società di gestione al fine di individuare, prevenire, gestire e/o rendere noti conflitti d'interesse, come pure definisca gli opportuni criteri per determinare le tipologie di conflitti d'interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi degli OICVM.

La Direttiva 2010/43/UE, provvedimento attuativo di livello 2 della direttiva UCITS IV, prevede che:

- la società di gestione elabori, applichi e mantenga un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. La politica di gestione dei conflitti di interesse include:
  - l'individuazione, in riferimento alle attività di gestione collettiva di portafogli eseguite da o per conto della società di gestione, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi dell'OICVM o di altri clienti;
  - le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- la società di gestione tenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale siano riportati i tipi di attività di gestione collettiva di portafogli svolti dalla società di gestione o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICVM o di altri clienti;
- qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla società di gestione per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell'OICVM o dei relativi detentori di quote, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente della società di gestione deve essere immediatamente informato affinché possa adottare ogni decisione necessaria per assicurare che in ogni caso la società di gestione agisca nel miglior interesse dell'OICVM e dei relativi detentori di quote;
- la società di gestione riferisce agli investitori in merito alle situazioni di cui al punto precedente mediante qualsiasi supporto durevole appropriato e motiva la sua decisione.

Tenuto conto che la Direttiva 2010/43/UE prevede che qualora la società di gestione appartenga ad un gruppo, la politica di gestione dei conflitti di interesse deve tenere conto anche delle circostanze, di cui la società è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo, il presente documento si propone di illustrare le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura del gruppo Banca Generali ed alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse nonché di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

Essendo BGFML soggetta al coordinamento e controllo di Banca Generali, nell'ambito della presente Policy si è tenuto conto inoltre delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento alle previsioni applicabili in merito alle Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e alle Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.

La disciplina adottata da BGFML per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro fondamentali principi:

1. dovere di identificazione: le società appartenenti al Gruppo<sup>1</sup> individuano, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
2. dovere di organizzazione: le società appartenenti al Gruppo definiscono procedure da seguire e adottano misure organizzative al fine di gestire i conflitti individuati;
3. dovere di dichiarazione: le società appartenenti al Gruppo, qualora ritengano che le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d'interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, ove previsto prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto d'interesse, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
4. dovere di agire secondo onestà ed equità, le società appartenenti al gruppo bancario nella prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori agiscono in modo corretto equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

Le disposizioni contenute nel presente documento sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A..

## **2 Riferimenti normativi**

---

Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV)

art. 12, paragrafo 1, lettera b);  
art. 14, paragrafo 1, lettera d);  
art. 14, paragrafo 2, lettera c)

---

<sup>1</sup> Laddove indicato "Gruppo" è da intendersi il Gruppo Bancario Banca Generali.

Direttiva 2010/43/UE

considerando 15; 17

art. 17 “Criteri per l’individuazione dei conflitti di interesse”;

art. 18 “Politica di gestione dei conflitti di interesse”;

art. 19 “Indipendenza nella gestione dei conflitti”;

art. 20 “Gestione delle attività che fanno sorgere conflitti di interessi pregiudizievoli”

Regolamento CSSF N° 10-4

Artt. 18; 19; 20; 21; 22

Circolare CSSF 11/508 del 15.04.11

Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti

Titolo V - Capitolo 4: Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari

Titolo V - Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

### 3 Relazioni con altri documenti

---

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate da BGFML, in ottemperanza alla normativa concernente la prestazione di servizi/attività di investimento e ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- Documenti di Corporate Governance, Regolamenti e Deleghe di Poteri, che descrivono i meccanismi generali di funzionamento della Società, definendo gli ambiti di responsabilità e l’articolazione dei poteri e delle deleghe;
- Codici di Comportamento, che BGFML ha emanato, finalizzati a stabilire norme comportamentali a cui devono attenersi amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti, fornitori;
- Policy, che stabiliscono principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento a tematiche specifiche;
- Circolari Interne, documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio;
- Procedure Operative, volte a descrivere le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli e responsabilità.

Il contenuto del presente documento, (i) unitamente a quello del documento relativo alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al Regolamento Gestioni di Portafogli/Prospetti degli OICVM e al Processo degli Investimenti di BGFML, individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali la Società intende uniformare la prestazione dell’attività di gestione collettiva di portafogli, (ii) unitamente alla “Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e

Operazioni di maggior rilievo” e alle “Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati” del Gruppo Bancario, individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali il Gruppo intende uniformare l’operatività nei confronti dei soggetti collegati e (iii) unitamente alla “Politica di gestione delle Partecipazioni” del Gruppo Bancario individua i principi e gli indirizzi operativi ai quali il Gruppo intende uniformare la propria operatività in materia di partecipazioni.

#### **4 Definizione di conflitto di interessi**

---

L’articolo 17 della Direttiva 2010/43/UE prevede che “come criterio minimo, per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della prestazione di servizi e dell’esecuzione di attività la cui esistenza può ledere gli interessi dell’OICVM, le società di gestione considerino se la società di gestione, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la società di gestione si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito dello svolgimento di attività di gestione collettiva di portafogli, sia per altre ragioni:

- a) è probabile che la società di gestione o i predetti soggetti realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese dell’OICVM;
- b) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un interesse distinto da quello dell’OICVM nel risultato del servizio prestato o dell’attività eseguita a favore dell’OICVM o di altro cliente o dell’operazione realizzata per conto dell’OICVM o di un altro cliente;
- c) la società di gestione o i predetti soggetti hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto agli interessi dell’OICVM;
- d) la società di gestione o i predetti soggetti eseguono le stesse attività per l’OICVM e per altri clienti diversi da OICVM;
- e) la società di gestione o i predetti soggetti ricevono o riceveranno da una persona diversa dall’OICVM un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite all’OICVM, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

La società di gestione deve tener conto degli elementi seguenti nel determinare i tipi di conflitti di interessi:

- a) gli interessi della società di gestione, ivi compresi gli interessi derivanti dalla sua appartenenza ad un gruppo o dalla prestazione di servizi e dall’esecuzione di attività, gli interessi dei clienti e gli obblighi della società di gestione nei confronti dell’OICVM;
- b) gli interessi di due o più OICVM gestiti.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente policy rappresentano quelle circostanze nelle quali l’interesse dell’OICVM potrebbe essere danneggiato a vantaggio della società di gestione stessa, dei dirigenti, dipendenti o a vantaggio di un altro OICVM.

Il personale preposto alla prestazione di servizi/attività, nell’ambito delle varie unità operative in cui la Società è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l’area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra BGFML o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e gli OICVM, o tra OICVM gestiti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più OICVM.

Al fine di identificare i conflitti di interesse, il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono considerare se la Società o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con la Società un legame di controllo diretto o indiretto):

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno dell'OICVM; ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la Società, o gli altri soggetti indicati, possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un OICVM o che un OICVM nei confronti del quale la Società ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro OICVM;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello dell'OICVM.

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti) mira invece a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca, nella fattispecie la Capogruppo Banca Generali, possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni con i medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati – ivi compresi eventuali conflitti d'interessi -, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come “parti correlate”, anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

A presidio di tali situazioni, la normativa di riferimento prevede dei limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati e fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni. Questi ultimi, in particolare, devono (i) assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina e (ii) perseguire altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse. Il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono individuare e aggiornare nel continuo le aree di operatività, ovvero le tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazione alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse, che per quanto attiene il perimetro di attività di BGFML sono rappresentati nella presente Policy.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, all'assunzione di partecipazioni e nella prestazione del servizio di gestione collettiva di portafogli.

## 5 Individuazione dei soggetti rilevanti

---

La Direttiva 2010/43/UE individua quali soggetti rilevanti:

- i) amministratore, socio o equivalente, o dirigenti della società di gestione;
- ii) dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione e che partecipa all'esercizio, da parte della società di gestione, dell'attività di gestione collettiva di portafogli;
- iii) persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell'esercizio da parte della società di gestione dell'attività di gestione collettiva di portafogli.

In linea generale, ciascun soggetto rilevante ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla Società, ovvero essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti da BGFML.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che modifiche ed aggiornamenti alle situazioni di potenziale conflitto di interessi derivino principalmente da modifiche operative introdotte nell'attività della Società (nuove attività, nuovi OICVM gestiti, instaurazione di nuovi rapporti/prestazioni di nuovi servizi a favore degli OICVM), da modifiche nella struttura organizzativa della Società ovvero dall'introduzione di nuove disposizioni di legge o regolamentari.

## 6 Compiti della Funzione di Compliance

---

La funzione di Compliance della Società, per quanto attiene le attività di corporate governance, è prestata dal competente servizio di Banca Generali S.p.A. All'interno della Società è stato individuato un *referente*, al quale sono affidate le attività di seguito riportate da svolgersi di concerto con la funzione di Compliance:

- i) informativa ai Soggetti Rilevanti;
- ii) raccolta delle segnalazioni di potenziali conflitti, provenienti dai Responsabili delle Unità organizzative secondo il processo di inoltro delle comunicazioni esplicitato nel successivo paragrafo "Il modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse";
- iii) gestione del Registro dei Conflitti di Interesse: è affidato alla funzione di Compliance il compito di istituire ed aggiornare in modo regolare un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti o OICVM. La corretta gestione del Registro dei Conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la funzione Compliance e le unità organizzative della Società.
- iv) informativa al Consiglio di Amministrazione in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione: la funzione di Compliance, nei casi ritenuti opportuni, comunica al Direttore Generale la necessità di istituire o modificare le misure adottate dalla Società a fronte di significative modifiche rispetto a quanto definito dalla stessa; di tali misure urgenti, il Direttore Generale fornirà apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.



Così come previsto nel Regolamento Interno, la Società ha provveduto ad individuare per la funzione di Compliance un proprio referente interno, il quale, tra l'altro, fornisce supporto nello svolgimento delle attività suindicate.

## 7 Informativa al Personale

---

La presente Policy costituisce normativa vincolante per tutto il Personale; a tal fine la Policy, e i successivi aggiornamenti, è inserita, nella rete aziendale a disposizione del personale dipendente previo opportuno avviso da parte delle unità organizzative preposte.

## 8 Modello operativo di Gruppo

---

Il Gruppo Banca Generali è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in:

1. una **banca capogruppo**, Banca Generali S.p.A., autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
2. **società controllate:**
  - BG Fiduciaria Sim S.p.A.;
  - Generfid S.p.A.;
  - BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A..

Banca Generali S.p.A. detiene inoltre una partecipazione del 15% in Simgenia Sim S.p.A..

Al fine di individuare le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata sub 4), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della Direttiva 2010/43/UE, sono stati identificati i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo Banca Generali e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente o dell'OICVM, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Analogamente, per l'individuazione delle operazioni nei confronti di soggetti collegati che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse, ai sensi della disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti collegati (Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti), sono stati identificati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

### 8.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali

---

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto d'interesse discende dalla sopraccitata struttura polifunzionale del Gruppo.

La seguente tabella riassume i servizi e le attività di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo Banca Generali tramite le entità che lo compongono, nonché altre situazioni dalle quali potrebbero nascere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente:

Tipologia	Dettaglio
-----------	-----------

Tipologia	Dettaglio
<b>Servizi di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricezione e trasmissione di ordini;</li> <li>▪ Esecuzione di ordini per conto dei clienti;</li> <li>▪ Negoziazione per conto proprio;</li> <li>▪ Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</li> <li>▪ Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</li> <li>▪ Gestione di portafogli;</li> <li>▪ Consulenza in materia di investimenti</li> </ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intermediazione in cambi;</li> <li>▪ Custodia e amministrazione di strumenti finanziari</li> <li>▪ Servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari</li> <li>▪ Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento</li> </ul>
<b>Servizi di gestione collettiva del risparmio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione di OICVM</li> </ul>
<b>Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concessione di crediti (attività bancaria);</li> <li>▪ Raccolta mediante l'emissione di propri strumenti;</li> <li>▪ Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari;</li> <li>▪ Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>▪ Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>▪ Soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali o partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari.</li> </ul>

La seguente tabella riepiloga le aree di attività individuate dal Gruppo e le tipologie di operazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati.

AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
Accordi/contratti per l'acquisto di beni e/o servizi	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi
	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi IT
	Altre spese di marketing/editoriali
	Compravendite di spazi commerciali/pubblicità
	Contratti di outsourcing
	Convenzioni per la distribuzione/collocamento di prodotti e servizi
	Polizze assicurative sottoscritte
	Servizi di consulenza acquistati
	Sponsorizzazioni
Finanziamenti attivi	Crediti di firma
	Credito al consumo
	Fidi di cassa e assimilati
	Fidi estero
	Finanziamenti in convenzione
	Mutui (incluse le variazioni di importo affidato, accolti, sostituzione, surroga)
	Posizioni in incaglio
	Posizioni in sofferenza
Finanza per la proprietà	Negoziazione di strumenti finanziari per la proprietà

Gestione tesoreria	Tesoreria cambi
Gestione delle partecipazioni	Acquisto/cessione di partecipazioni
	Operazioni di natura straordinaria (cessione ramo d'azienda, ...)
	Operazioni di natura straordinaria (fusioni/scissioni e aumenti di capitale a fronte di conferimenti in natura)
Operazioni immobiliari	Locazione attiva/passiva di immobili
Raccolta diretta	Certificati di deposito
	Depositi vincolati
	Prestiti subordinati
	Pronti contro termine
Servizi bancari e di pagamento	Contratto di conto corrente
Servizi di investimento per la clientela	Gestione contratto per la prestazione di servizi di investimento

L'esercizio dell'attività tipica della Società in materia di prestazione del servizio di gestione collettiva di portafogli esclude tuttavia necessariamente alcune delle aree di attività e relative operazioni sopraindicate (finanziamenti, raccolta diretta, servizi bancari e di pagamento, servizi di investimento per la clientela diversi dal servizio di gestione collettiva di portafogli); inoltre alcune aree di attività e relative operazioni sopraindicate non riguardano l'operatività della Società, o sono riservate alla Capogruppo (finanza per la proprietà, operazioni immobiliari).

## 9 Metodologia adottata per l'individuazione dei conflitti di interesse

L'approccio metodologico seguito ai fini dell'individuazione dei potenziali conflitti di interesse è articolato come segue:

**1. Individuazione dei potenziali conflitti derivanti dalla prestazione di servizi investimento o servizi accessori o da una combinazione di tali servizi da parte delle Società del Gruppo Bancario e dei potenziali conflitti derivanti dalle operazioni con Soggetti collegati.**

Al fine di identificare tutte le possibili fattispecie di conflitto di interesse, derivanti dalla **prestazione congiunta di servizi di investimento e/o accessori e altre attività**, si è provveduto a declinare, per ciascuna macro tipologia di conflitto definita dalla normativa (cfr § 4), le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la Società in funzione dei servizi o delle attività posti in essere.

**2. Ai fini di una corretta e completa individuazione BGFML ha considerato anche le fattispecie di conflitto connesse a:**

- **Soggetti rilevanti;**
- **struttura organizzativa;**
- **legami retributivi.**

## 10 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interessi e identificazione delle relative misure di gestione

La Società ha individuato le fattispecie di conflitto di interessi secondo le modalità sopra descritte, definendo per ognuna le relative misure di gestione.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono illustrate nei paragrafi successivi.

## **10.1 Misure generali di gestione**

---

### ▪ **Barriere informative**

La Società adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in conflitto. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni.

### ▪ **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite**

La Società ha previsto un divieto generale per tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un'influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto; ogni soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione, anche in forma anonima, alla funzione Compliance della Capogruppo.

### ▪ **Vigilanza separata**

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Società e delle funzioni di controllo sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della Società è, infatti, assegnata ad un responsabile che riferisce direttamente al vertice di BGFML.

### ▪ **Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate**

Banca Generali, controllante la Società, ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. L'ambito di applicazione del Codice per il trattamento delle Informazioni Privilegiate si estende ai soggetti interessati delle Società controllate. Le suddette regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Società (e alla Capogruppo) di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

## **10.2 Misure specifiche di gestione**

---

### ▪ **Best Execution**

La Società ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. BGFML ha definito, quale principale fattore rilevante di Best Execution, il corrispettivo totale (dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi sopportati dal cliente). La Società in alcune circostanze si riserva di tenere in maggiore considerazione, nella ricerca della best execution, ulteriori fattori, che in relazione alle dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) ed alle caratteristiche dell'ordine di negoziazione da eseguire (ad esempio, strumento finanziario quotato o non quotato), possono risultare rilevanti: velocità di esecuzione, probabilità di esecuzione e regolamento, liquidità e spessore, dimensione dell'ordine, completezza dell'offerta delle diverse sedi di esecuzione.

- **Processo degli Investimenti**

Relativamente all'attività di gestione degli investimenti la Società ha istituito un formalizzato processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'asset allocation e delle decisioni di investimento. Tale Processo degli Investimenti, che prevede numerosi organi coinvolti, consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi agli OICVM si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.

- **Limiti Operativi**

La Società ha previsto dei limiti operativi relativamente all'inserimento nei patrimoni gestiti di strumenti finanziari in potenziale conflitto d'interessi.

- **Codice interno di Comportamento**

La Società si è dotata di un Codice interno di Comportamento. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento, detto Codice indica, con integrazioni operative, le regole di comportamento che i componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare nella prestazione dei servizi bancari e di investimento.

Tramite l'adozione del Codice di Comportamento la Società ha vietato ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di BGFML, ai dipendenti e collaboratori della stessa di ricevere da terzi qualsiasi utilità avente causa nei ruoli o nelle mansioni loro assegnati ovvero che possa indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli OICVM, degli investitori o dei clienti della Società.

- **Politica di gestione delle Partecipazioni**

La Capogruppo Banca Generali ha definito tale Policy al fine di disciplinare in modo trasparente e dettagliato l'approccio metodologico e il modello operativo adottato dalla Banca per l'investimento e la gestione delle proprie partecipazioni e di quelle delle Società appartenenti al Gruppo Bancario.

Nell'ambito di tale Policy sono considerate, in relazione all'attività svolta nel comparto delle partecipazioni e alle strategie della banca e del gruppo, anche le attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse nella gestione delle partecipazioni della Capogruppo (la concessione di affidamenti sotto qualunque forma; la partecipazione a consorzi di collocamento a garanzia; rapporti di fornitura strategica).

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte di Società Controllate appartenenti al Gruppo Bancario è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali

- **Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di maggior rilievo**

La Capogruppo Banca Generali ha formalizzato tale Procedura con la finalità di assicurare che le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente o per il tramite di Società controllate siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, prevenendo eventuali conflitti di interesse che possono insorgere allorquando si concludano operazioni con Soggetti Collegati.

Tale Procedura si propone di dare attuazione alle previsioni delle Autorità di Vigilanza introducendo, con valenza per tutte le Società del Gruppo Banca Generali, regole sull'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati che regolamentano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa.

- **Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati**

La Capogruppo Banca Generali ha adottato le citate Politiche con gli obiettivi tra l'altro di disciplinare (i) i processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto (ii) i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. Tali Politiche si applicano a tutte le Società del Gruppo Bancario.

## **11 Registro dei conflitti**

---

Nel registro saranno riportati “i tipi di attività di gestione collettiva di portafogli svolti dalla Società di gestione o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICVM o di altri clienti”.

La funzione aziendale responsabile della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è la funzione Compliance della Capogruppo.

## **12 Modalità di aggiornamento**

---

Il presente documento è sottoposto, da parte delle strutture deputate, a periodico aggiornamento coerentemente con le modalità previste dal successivo paragrafo 14.

## **13 Gestione delle richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti**

---

La competenza della gestione di eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse è attribuita alla funzione di Compliance della Capogruppo, di concerto con il referente Compliance, la quale provvederà a fornire riscontro tramite supporto duraturo.

## **14 Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse**

### **14.1 Obiettivi del modello organizzativo**

---

Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse ha come obiettivo quello di:

- attribuire la responsabilità del modello di gestione dei conflitti di interesse;
- definire le modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse;
- individuare i *conflict owner* per la segnalazione delle fattispecie concrete di conflitti di interesse;
- sintetizzare il processo di informativa ai clienti;
- illustrare gli *step* operativi per la gestione di eventuali richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti circa la politica adottata in tema di gestione dei conflitti di interesse.

### **14.2 Ruoli e responsabilità**

---

La responsabilità della gestione dei conflitti di interesse è attribuita a differenti strutture all'interno del Gruppo come di seguito riportato:

### **1. Comitato interaziendale per la gestione dei conflitti di interesse**

- i) Il Comitato Interaziendale per la gestione dei Conflitti d'Interesse svolge un ruolo di presidio del processo di gestione dei conflitti d'interesse e di supporto alle Unità Organizzative che svolgono attività finalizzate alla gestione dei conflitti d'interesse. Si riunisce con cadenza minima semestrale e, comunque, quando se ne manifesti la necessità;
- ii) vigila sul corretto svolgimento del processo da parte delle Società del Gruppo di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, nonché della presenza di adeguate procedure, misure organizzative e amministrative;
- iii) fornisce supporto consultivo per la valutazione e la gestione di situazioni critiche o particolari;
- iv) relaziona, con cadenza almeno annuale, il Consiglio di Amministrazione sulle criticità e sulle attività svolte dalle Società del Gruppo in materia di conflitti di interesse, sottoponendo le valutazioni effettuate per l'approvazione finale.

### **2. Direzione Rischi aziendali della Capogruppo (Servizio Compliance)**

I compiti attribuiti sono i seguenti:

- i) gestione e manutenzione del modello di gestione dei conflitti: valutazione delle modifiche di carattere normativo (*trigger events* di seguito identificati) che potrebbero comportare:
  - l'aggiornamento della *policy* di gestione dei conflitti;
  - la modifica / integrazione dei conflitti per i quali si ritiene opportuno fornire un'informativa al cliente;
- ii) aggiornamento dei documenti informativi destinati alla clientela (Politica in materia di conflitti di interesse);
- iii) gestione e manutenzione dei parametri di rilevanza per l'individuazione degli azionisti rilevanti, delle partecipazioni rilevanti, dei finanziamenti rilevanti e dei fornitori strategici;
- iv) tenuta del registro dei conflitti di interesse;
- v) gestione, di concerto con il referente di Compliance, delle richieste di maggiori dettagli in merito ai conflitti di interesse provenienti dai clienti;
- vi) monitoraggio delle attività di verifica periodica dei processi aziendali individuati per la gestione dei conflitti di interesse.

### **3. Operations & Corporate Affairs Department**

I compiti assegnati sono i seguenti:

- i) supporto alla Direzione aziendale nella definizione dell'assetto organizzativo e dei processi operativi rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;
- ii) realizzazione e aggiornamento dei processi aziendali rilevanti per la gestione dei conflitti di interesse;
- iii) redazione e aggiornamento della normativa interna e delle procedure definite per la gestione dei conflitti di interesse;
- iv) garantire l'efficiente funzionamento delle procedure applicative e dei sistemi informatici a supporto dei processi organizzativi individuati per la gestione dei conflitti di interesse

controllandone la pianificazione, l'attuazione e il loro aggiornamento da parte degli outsourcer informatici o di altri fornitori esterni.

#### **4. Conflict Owner.**

I *Conflict Owner* sono individuati nei Responsabili delle strutture referenti per l'operatività in grado di generare un conflitto di interesse potenziale. I *Conflict Owner* hanno il compito:

- di individuare eventuali conflitti di interesse;
- di segnalare tempestivamente i conflitti non gestiti sulla base dei parametri di rilevanza definiti al fine di dare corso alle attività di presidio e mitigazione;
- di segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti intervenuti nell'operatività individuando i conflitti eventualmente conseguenti;
- di proporre le misure di gestione/mitigazione dei conflitti di interesse individuati;
- di fornire collaborazione al Servizio Compliance della Capogruppo per le attività di verifica e di definizione delle misure di gestione atte a presidiare i conflitti di interesse.

#### **5. Unità a contatto con la clientela**

La società di gestione deve informare gli investitori in merito alle situazioni in cui le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla società di gestione per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dell'OICVM o dei relativi detentori di quote, e in merito all'adozione di ogni decisione necessaria per assicurare che in ogni caso la società di gestione agisca nel miglior interesse dell'OICVM e dei relativi detentori di quote attraverso i soggetti collocatori, con particolare riferimento alle unità aventi relazioni con la clientela nell'ambito della prestazione di servizi d'investimento (tipicamente *Promotori Finanziari*, *Relationship Manager (RM)*, *Contact Center*, *succursali ad operatività piena*).

### **14.3 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse**

---

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi in essere per la gestione degli stessi possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo o normativo di cui si riportano, di seguito, le principali fattispecie di "trigger events".

#### **1. Modifiche di carattere organizzativo**

Le modifiche di carattere organizzativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:

- a) le modifiche nella struttura societaria del Gruppo (ad esempio acquisto o vendita di società);
- b) la prestazione di nuovi servizi di investimento / attività ovvero cessazione di taluni servizi / attività;
- c) le modifiche nella struttura organizzativa delle Società appartenenti al Gruppo;
- d) la modifica del modello operativo di prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

#### **2. Modifiche di carattere normativo**

Le modifiche di carattere normativo che possono innescare il processo di aggiornamento sono a titolo esemplificativo:



- a) l'integrazione della normativa esterna già esistente;
- b) le innovazioni della normativa esterna.

La Direzione Rischi Aziendali (Servizio Compliance) della Capogruppo ha il compito di ricevere le informazioni relativamente a tali eventi, di verificare la conformità delle misure di gestione proposte.

L'Operations & Corporate Affairs Department di BGFML ha il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi necessari sui processi aziendali e sulle applicazioni informatiche, nonché alla redazione e/o aggiornamento della normativa interna (circolari).

Ad integrazione e presidio degli obblighi di segnalazione previsti a carico dei Conflict Owner, il Servizio Compliance della Capogruppo coordina semestralmente lo svolgimento di un'attività di rilevazione delle modifiche di cui sopra utilizzando specifici strumenti (es. questionari), messi a disposizione dei Conflict Owner, che assicurino affidabilità ed efficienza al processo di individuazione dei conflitti.

Una volta ricevuti i feedback da dette strutture, il Servizio Compliance della Capogruppo provvederà alla relativa verifica al fine di accertare sia l'avvenuta identificazione dei possibili conflitti di interesse che la definizione di adeguate misure di gestione o di informativa ai clienti.

Ad integrazione delle previsioni della normativa interna in materia di attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati e di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, la Società ha identificato gli Owner responsabili per l'individuazione di eventi che possono far insorgere casi di conflitto di interesse nell'ambito delle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia e delle aree di attività della Società.